

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) PER LA PRESA IN
CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI
MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA

Premessa

VISTA la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, così come modificata tra l’altro dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23, che all’art. 9 prevede:

- l’attivazione di modalità organizzative innovative di presa in carico della persona cronica e/o fragile, in grado di integrare le risposte ai bisogni, garantendo continuità nell’accesso alla rete dei servizi e appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, assicurando anche l’integrazione ed il raccordo tra le diverse competenze professionali sanitarie, sociosanitarie e sociali coinvolte sia in ambito ospedaliero che territoriale;
- la necessità di attivare, anche con progressiva e graduale messa a regime, modalità innovative di presa in carico della persona, adottando un sistema di classificazione delle malattie croniche per categorie clinicamente significative e omogenee, cui corrisponda una modalità di remunerazione omnicomprensiva delle prestazioni necessarie per la corretta gestione dell’assistito;

VISTE le deliberazioni della Giunta della regione Lombardia n. 6164/2017, 6551/2017 e 7038/2017, che danno attuazione all’art. 9 della l.r. 33/2009;

CONSIDERATO che, come specificato dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, *“laddove la presa in carico ha una prevalente componente sociosanitaria trova il suo ruolo il gestore sociosanitario accreditato e a contratto che, pur non disponendo in proprio di servizi sanitari, ha comunque la possibilità di avvalersi di gestori sanitari per assicurare la filiera dei servizi richiesti, ciò con particolare riguardo alle patologie individuate dalla DGR n. X/6551/2017”* e che *“per taluni ambiti di intervento indicati nelle DDGR nn. X/6164/2017 e X/6551/2017 (es. demenze, disabilità, tossicodipendenza con doppia diagnosi) in cui prevalgono i bisogni correlati ad un uso continuativo e costante dei servizi che presuppone una presa in carico orientata non solo al singolo, ma anche al suo contesto di vita e di relazione, i gestori di servizi sociosanitari hanno la possibilità di operare come gestori della presa in carico, singolarmente o in associazione con altre strutture socio sanitarie”*;

RICORDATO che gli erogatori sociosanitari accreditati e a contratto con il SSL al 30/01/2017 possono presentare la propria candidatura come gestori della presa in carico dei pazienti cronici

e/o fragili anche in qualità di associazione di soggetti con capofila definito;

RICHIAMATI gli avvisi pubblici dell'ATS della Val Padana (decreto n. 305 del 30.5.2017) per l'iscrizione nell'elenco degli idonei per il ruolo di Gestore per la presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili (ai sensi delle DDGRR n. 6164/2017 e 6551/2017) in esecuzione del DDG n. 317 del 30 maggio 2017, nonché all'avviso pubblico dell'ASST di Mantova in data 7 luglio 2017, relativo alla manifestazione di interesse per i soggetti che intendono candidarsi a enti gestori ed avvalersi dell'ASST sopraccitata in qualità di ente erogatore di servizi e prestazioni sanitarie;

CONSIDERATO inoltre che i sottoscritti erogatori sociosanitari presenti sul territorio dell'ATS della Val Padana, accreditati e a contratto con il SSL al 30/01/2017, hanno manifestato la volontà a integrarsi tra loro nel perseguimento delle finalità specifiche indicate in premessa

- 1) FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ASOLA ONLUS
- 2) FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS DI GUIDIZZOLO
- 3) FONDAZIONE "OSPEDALE CIVILE DI GONZAGA
- 4) FONDAZIONE "A. NUVOLARI" DI RONCOFERRARO
- 5) FONDAZIONE "MAZZUCCHINI" ONLUS DI POMPONESCO
- 6) UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS DI CURTATONE
- 7) FONDAZIONE SALUTEVITA ONLUS DI SERMIDE
- 8) FONDAZIONE "MONS. BENEDINI" ONLUS DI MARCARIA
- 9) FONDAZIONE "SAN BIAGIO" ONLUS DI CAVRIANA
- 10) FONDAZIONE "F. NICOLAI" ONLUS DI VOLTA MANTOVANA
- 11) FONDAZIONE "ZANETTI COMINELLI" ONLUS DI CASTIGLIONE D/STIVIERE
- 12) FONDAZIONE "CONTE DR. CARACCI" ONLUS DI GAZZUOLO
- 13) FONDAZIONE "BELFANTI" ONLUS DI OSTIGLIA
- 14) FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA DI CANNETO S/OGLIO
- 15) FONDAZIONE "GRASSI" ONLUS DI VIADANA
- 16) FONDAZIONE "BONI" ONLUS DI SUZZARA
- 17) FONDAZIONE "MONS. A. MAZZALI" ONLUS DI MANTOVA

in considerazione delle volontà espresse per l'adesione alla costituenda ATS

C O N V E N G O N O D I
COSTITUIRSI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
E STIPULANO QUANTO SEGUE

Quanto sopra premesso e approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1

Finalità dell'Associazione Temporanea di Scopo

La presente Associazione Temporanea di Scopo, denominata "CENTRO SERVIZI SALUTE MANTOVA – C.S.S.M." e il cui logo è il seguente:

(di seguito abbreviata con il termine Centro), svolge funzioni di carattere operativo e gestionale.

Le finalità del Centro sono:

- a) Svolgere in forma associata le funzioni di soggetto gestore della presa in carico di pazienti cronici e/o fragili ai sensi della DGR 6551/2017 del 04/05/2017 realizzando una rete di soggetti tra loro interconnessi che cooperino, ciascuno per la propria specificità, per garantire il coordinamento e l'integrazione tra i livelli di cura e gli attori della filiera sociosanitaria, in particolare per quanto concerne la presa in carico di persone in condizione di fragilità;
- b) Partecipare ai bandi dell'Agenzia per la Tutela della Salute della Val Padana e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale indicata in premessa;
- c) Stipulare accordi di avvalimento con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie di cui ai set di riferimento indicati nella DDGR 6551/2017, 7038/2017 e in altre eventuali disposizioni di attuazione emanate da Regione Lombardia.

Art. 2

Soggetto Capofila

I sottoscritti concordemente designano quale capofila mandatario con poteri di rappresentanza la Fondazione Mons. Arrigo Mazzali ONLUS, alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza affinché ponga in essere tutti gli adempimenti, formi e presenti le documentazioni, renda le dichiarazioni, faccia, in una parola, tutto quanto necessario al fine che l'Associazione Temporanea qui costituita porti a buon fine la realizzazione del progetto di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili di cui all'avviso dell'ATS Val Padana richiamato in premessa (d'ora in poi chiamato "progetto di presa in carico").

Il soggetto capofila e mandatario assume la funzione di coordinamento del Progetto di presa in carico e di interfaccia con l'ATS citata e con l'ASST di Mantova e con tutti i soggetti ausiliari ed eventuali ulteriori enti gestori operanti in ATS confinanti con la ATS Val Padana, per ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione degli avvisi di cui in premessa, ferme restando le responsabilità individuali e solidali dei singoli partecipanti al Centro.

Il soggetto capofila e mandatario provvede a:

- presentare la domanda per l'iscrizione nell'elenco degli idonei per il ruolo di Gestore per la presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in nome e per conto dell'Associazione Temporanea di Scopo di cui al presente atto;
- partecipare agli avvisi per la costituzione della filiera erogativa di prestazioni sanitarie e sociosanitarie dell'Azienda Socio Sanitaria di Mantova ed eventualmente, se necessario, alle ASST limitrofe,
- assumere la funzione di coordinamento generale anche predisponendo tutta la documentazione richiesta

dall'avviso e dagli atti ad esso conseguenti e curando la trasmissione della stessa;

- svolgere la funzione di referente amministrativo e finanziario;

- garantire il corretto funzionamento del partenariato riferendo all'assemblea dei sottoscrittori dell'Associazione le informazioni relative allo stato di avanzamento del progetto;

- svolgere ogni attività necessaria alla efficace e regolare attuazione del progetto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la individuazione e la stipula di convenzioni o l'affidamento di incarichi di collaborazione secondo quanto disposto dal regolamento interno;

- coordinare eventuali flussi informativi verso l'ATS Val Padana e la Regione Lombardia.

Il regolamento interno dell'Associazione deliberato dall'assemblea dei sottoscrittori disciplinerà il riparto dei costi e il budget entro il quale il soggetto capofila avrà facoltà di operare in autonomia.

Al fine dell'espletamento del mandato, viene conferita procura speciale, con rappresentanza esclusiva, anche processuale, alla capofila Fondazione Mons. Arrigo Mazzali ONLUS, e per esso al suo rappresentante, affinché possa agire a tutti gli effetti in nome e per conto degli Enti temporaneamente raggruppati, con facoltà di rappresentarli nei confronti dell'ATS Val Padana e di tutti gli enti ausiliari o ausiliati, ai fini della presa in carico ex DDGRR 6164/2017, 6551/2017 e 7038/2017, in tutti gli atti, pratiche ed operazioni relative alla partecipazione all'avviso per l'iscrizione nell'elenco degli idonei per il ruolo di gestore per la presa in carico di pazienti cronici e/o fragili ai sensi delle DDGRR 6164/2017, 6551/2017 e 7038/2017 per la partecipazione alla filiera erogativa di altri enti gestori;

Il mandato di cui al presente atto non determina di per sé organizzazione o associazione tra i soggetti temporaneamente raggruppati e, pertanto, ciascuno degli stessi rimane e rimarrà indipendente e conserverà la propria autonomia nella esecuzione, gestione ed amministrazione dell'attività che renderà come di propria competenza.

Art. 3

Impegni dei soggetti associati

I sottoscritti, nelle rispettive qualità, dichiarano che i soggetti che rappresentano, per effetto del presente atto, assumono responsabilità solidale e congiunta (quali soggetti temporaneamente raggruppati) nei confronti dell'ATS Val Padana e che tra di loro risultano essere reciprocamente soggetti ausiliari e ausiliati ai fini della presa in carico ex DGR 6551/2017.

Gli stessi si impegnano:

- a collaborare, coordinando le rispettive attività e prestazioni, per la eventuale esecuzione dei servizi e di quant'altro inerente la gestione del progetto di cui trattasi;
- a mantenere, per l'intera durata del progetto e, comunque, fino alla ultimazione di tutte le operazioni inerenti allo stesso, rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, assicurando il massimo impegno e diligenza nella realizzazione delle attività di propria competenza;
- a fornire al soggetto capofila e mandatario ogni collaborazione, informazione e dato necessario per la corretta gestione del progetto;

- a cofinanziare le spese generali di funzionamento dell'Associazione Temporanea di Scopo secondo le modalità stabilite dal regolamento interno approvato dall'assemblea dei sottoscrittori;
- ferma restando la responsabilità solidale verso l'ATS Val Padana di tutti i soggetti sottoscrittori, ciascuno di loro eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia gestionale e operativa. Ciascuno, inoltre, sarà responsabile verso gli altri partner in ordine alla completa e corretta esecuzione delle prestazioni da lui erogate.

Art. 4

Organizzazione interna all'Associazione

La struttura organizzativa dell'Associazione comprende i seguenti organi:

- soggetto capofila, con i compiti di cui al precedente art. 2 e ai successivi articoli;
- assemblea dei sottoscrittori, con le attribuzioni di cui al successivo art. 5.

Il regolamento interno potrà individuare eventuali organi tecnici di lavoro a supporto dell'attività del Centro.

Art. 5

Assemblea dei sottoscrittori

L'assemblea dei sottoscrittori è costituita da tutti i soggetti che hanno sottoscritto la presente scrittura privata. La rappresentanza dei sottoscrittori in assemblea viene attribuita al legale rappresentante o ad altro soggetto individuato dall'ente.

Non è ammessa l'attribuzione di deleghe tra i soggetti sottoscrittori.

L'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dalla maggioranza dei presenti.

In caso di assenza o indisponibilità, il Presidente è sostituito dal vice Presidente, eletto dall'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta a firma del Presidente diretta a ciascun sottoscrittore nella propria sede almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In casi di urgenza, l'Assemblea é convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente dell'assemblea, a mezzo di telegramma o telefax o Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

Spetta all'assemblea dei sottoscrittori:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) definire le modalità e la partecipazione finanziaria dei singoli sottoscrittori al fine di assicurare il funzionamento dell'Associazione;
- c) deliberare la partecipazione dell'Associazione ad eventuali altri programmi coerenti con le finalità e gli obiettivi fissati dalla presente scrittura privata;
- d) approvare eventuali modifiche alla presente scrittura privata;

e) approvare il regolamento di funzionamento dell'Associazione.

Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei sottoscrittori; in seconda convocazione la seduta si intende valida indipendentemente dal numero dei presenti; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di cui ai precedenti punti c), d) ed e), l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di un numero di aventi diritto almeno superiore alla metà dei sottoscrittori e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

Art. 6

Durata

L'ATS é costituita fino all'ultimazione di tutte le operazioni conseguenti alla partecipazione all'avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco degli idonei per il ruolo di gestore per la presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili di cui al decreto del Direttore Generale dell'ATS Val Padana n. 305 del 30.5.2017 nonché all'avviso pubblico della ASST di Mantova del 7 luglio 2017 relativo alla manifestazione di interesse per i soggetti che intendono candidarsi a enti gestori ed avvalersi dell'ASST sopracitata in qualità di ente erogatore di servizi e prestazioni sanitarie.

Art. 7

Recesso volontario

E' vietato il recesso volontario di ciascun sottoscrittore fatto salvo che questo sia approvato dall'ATS Val Padana in quanto compatibile con le disposizioni della Giunta Regionale della Lombardia e a condizione che non comporti oneri aggiuntivi o spese o danni per gli altri sottoscrittori.

Le modalità dell'eventuale recesso verranno disciplinate dal regolamento interno.

Art. 8

Foro competente e legge applicabile

Competente per tutte le eventuali controversie tra l'ATS e i Partner e tra questi e il soggetto capofila e mandatario relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento della presente scrittura privata è il foro di Mantova, con esclusione della competenza di qualsiasi altro foro competente secondo le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali. La legge applicabile è quella italiana.

Mantova, __ / __ / 2017.

Nome e Cognome	Ente	Firma
